



a cura di **Bruno De Nisco**

Per informazioni e chiarimenti contattare [bruno@mytouch.it](mailto:bruno@mytouch.it)

## **La Posta Elettronica Certificata è obbligatoria**

**di Bruno De Nisco**



Il Decreto Legge del 29 novembre 2008, [n°185](#), detto *decreto anticrisi*, introduce con l'articolo 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese) l'obbligo per le imprese, i professionisti, per le PA di dotarsi di posta elettronica certificata.

Tale norma introduce importanti modifiche al [DPR n°68/2005](#) (*Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata*) ed al [D.Lgs n°82/2005](#) (*Codice dell'Amministrazione Digitale*).

Tale novità è stata imposta da una norma, ma ad oggi pochi la conoscono e ne comprendono i vantaggi.

### **Cosa è la PEC**

Semplificando si può dire che la Posta Elettronica Certificata (detta PEC) sostituisce in tutto e per tutto la Raccomandata A/R.


### **Come funziona la PEC**

Il mittente può inviare al destinatario un messaggio a mezzo PEC e tale messaggio a differenza della normale posta elettronica ha valore legale.

Infatti un messaggio di posta elettronica certificata viene inviato al proprio provider (fornitore del servizio PEC). Il provider del mittente certifica l'avvenuta spedizione e si occupa di inoltrare il messaggio al provider del destinatario che si occuperà della consegna al suo cliente.

Al termine del processo di spedizione il mittente riceverà dal gestore del servizio una ricevuta con data ed ora di consegna oppure, entro 24 ore, un avviso di mancata consegna

del messaggio. Il gestore del servizio dovrà per legge mantenere traccia delle spedizioni per almeno 30 mesi.



## Controllo dei Provider PEC



L'organo preposto al controllo della PEC è il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) che seleziona e controlla i provider PEC iscritti e ne gestisce

l'elenco (consultabile pubblicamente sul [sito CNIPA](http://www.cnipa.gov.it)).

## Requisiti di utilizzo

Il prerequisito è che sia il mittente che il destinatario abbiano una casella PEC, tale



a cura di Bruno De Nisco

Per informazioni e chiarimenti contattare [bruno@mytouch.it](mailto:bruno@mytouch.it)

prerequisito è imposto dalla norma in tempi differenti.

I professionisti (art.16 comma 7<sup>1</sup>) entro devono comunicare agli Ordini di appartenenza di essersi dotati dello strumento PEC o di un servizio equivalente, tutte le aziende (art.16 comma 6<sup>2</sup>) lo devono fare entro tre anni, la Pubblica Amministrazione<sup>3</sup> deve dotarsi anche essa di indirizzo PEC, ma non è previsto un termine per la comunicazione agli Organi competenti.

Nel caso in cui il destinatario o il mittente non abbia una PEC, il messaggio inviato non ha più il valore legale di Raccomandata A/R.

## **Vantaggi della PEC**

Il primo indubbio vantaggio della PEC è il suo costo diretto ed indiretto notevolmente

---

1 Art 16 comma 7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

2 Art 16 comma 6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

3 Art16 comma 8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.



a cura di **Bruno De Nisco**

Per informazioni e chiarimenti contattare [bruno@mytouch.it](mailto:bruno@mytouch.it)

inferiore alla Raccomandata A/R. Normalmente le caselle PEC hanno un costo annuale fisso (canone) e la possibilità di inviare un qualsiasi numero di messaggi senza costi aggiuntivi. Inoltre non è necessario recarsi in posta, per chi non è già dotato di servizi di invio informatico è un enorme vantaggio.

Da non trascurare è il fatto che il provider accettando il messaggio né certifica l'integrità al momento dell'invio, salvaguardando la privacy degli interessati.

Altro vantaggio è nella certezza della consegna con data ed ora di ricevimento da parte del destinatario o una comunicazione di mancata consegna in sole 24 ore.

Ultima differenza con la tradizionale raccomandata A/R è che il messaggio PEC non può essere rifiutato dal destinatario.

### **Limiti della PEC**

Il limite maggiore della PEC è che si tratta di una tecnologia esclusivamente italiana e non compatibile con altri strumenti disponibili in Europa, che tuttavia non sono vietati dalla Norma che permette una soluzione "alternativa" equivalente alla PEC.

### **Altro sulla PEC**

Da non confondere la PEC "professionale" con la PEC del cittadino (detta PEC Brunetta), infatti quest'ultima serve per il dialogo del cittadino con la PA (... quando sarà).

Infine si ricorda che non esiste alcuna relazione tra PEC e firma digitale elettronica, non sono né alternativa né una PEC deve essere firmata elettronicamente dal mittente, ma lo può essere.